

ATTO N. 2382

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 30 del 12.1.2005)*

“Norme sulla cooperazione sociale”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 20.1.2005*

Trasmesso alla III - I Commissione Consiliare Permanente il 20.1.2005



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: NORME SULLA COOPERAZIONE SOCIALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12/01/2005 n. 30

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore		X
MONELLI DANILO	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : LORENZETTI MARIA RITA

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta del disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: "Norme sulla cooperazione sociale".

Considerato che nell'incontro partecipativo del 29/12/2004 del tavolo tematico "Riqualficazione e sostenibilità del sistema del welfare, tutela del diritto alla salute e promozione dei diritti dei cittadini i partecipanti hanno manifestato un giudizio complessivamente e concordemente positivo ;

Preso atto che con nota prot. n. 5424 del 12/01/2005 il Servizio Bilancio e Controllo di Gestione esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria;

Tenuto conto del parere favorevole formulato dal Comitato Legislativo con nota prot. n. 0002153 del 10/01/2005;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme sulla cooperazione sociale", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2. di indicare il proprio Assessore alle politiche sociali di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter.


IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

E

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: "Norme sulla cooperazione sociale".

RELAZIONE

La Legge n. 381 dell' 8 novembre 1991 "Disciplina delle cooperative sociali" ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura di cooperativa, la **cooperativa sociale**, la cui finalità consiste "nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 comma 1). Accanto ai tradizionali caratteri di democraticità e mutualità, propri delle cooperative, si è aggiunto il principio della solidarietà, quale segno distintivo della cooperazione sociale. La Regione, dopo aver approvato la Legge regionale n. 12 del 2 novembre 1993" - Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali", ha acquisito, in circa undici anni, sia comportamenti, dati e informative che nuovi strumenti di programmazione: Piano sociale regionale e DAP, i quali hanno determinato la rilettura della attuale Legge regionale adeguandola alle nuove esigenze manifestatesi nell'universo della cooperazione.


Lo schema di disegno di legge è strutturato in 12 articoli in cui vengono:

- integrate le finalità: con il turismo sociale, inteso come servizio qualificato e differenziato di assistenza e di animazione turistica verso le persone con disabilità e con la formazione professionale sia per il personale interno che, nel caso di soggetto accreditato ai sensi della normativa regionale, per i soggetti che operano nella cooperazione sociale,
- fissati i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti e convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti ed aziende pubbliche;
- definiti i criteri di valutazione della qualità dei servizi affidati,
- regolati gli affidamenti e determinati i relativi corrispettivi ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 Recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328", nonché nel rispetto del tariffario regionale vigente, considerato come elemento minimo al fine di garantire da parte delle cooperative sociali la corretta applicazione dei disposti contrattuali,
- concessi contributi per il sostegno delle iniziative per realizzare progetti specifici di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Infine viene:

- favorita la realizzazione di interventi formativi,
- data una maggior rappresentatività della Commissione e ampliati i propri compiti.

Disegno di legge: "Norme sulla cooperazione sociale".



Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità.
2. A tal fine, in particolare:
 - a) istituisce e regola l'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - b) determina le modalità di raccordo ed integrazione con l'attività e la programmazione dei servizi sociali, sanitari, educativi, di formazione professionale, di turismo sociale, di sviluppo dell'occupazione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - c) fissa i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti e convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti ed aziende pubbliche;
 - d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
 - e) istituisce e determina le funzioni della Commissione regionale della cooperazione sociale.

Art. 2.
(Albo regionale delle cooperative sociali)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative sociali di seguito denominato Albo.
2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, sanitari ed educativi;
 - b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Le cooperative di nuova costituzione che richiedono l'iscrizione alla Sezione B trasmettono alla Commissione regionale di cui all'articolo 9, entro dodici mesi dalla data di iscrizione, la documentazione attestante l'inserimento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.

4. Il mancato inserimento della quota di lavoratori svantaggiati di cui al comma 3, comporta la cancellazione dall'Albo.

5. La Giunta regionale stabilisce, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari e i provvedimenti di cancellazione dall'Albo con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione di seguito BUR.

Art. 3.

(Raccordo e integrazione tra la programmazione regionale e la cooperazione sociale)

1. I piani e gli atti di programmazione delle attività sociali, sanitarie ed educative di interesse socio - sanitario e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevedono le modalità di specifica correlazione e di apporto della cooperazione sociale, sulla base dei principi di sussidiarietà e di programmazione condivisa. In particolare il piano sanitario e il piano sociale stabiliscono le modalità di apporto della cooperazione sociale e individuano i settori di intervento dello stesso.

2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e siano compresi nei piani annuali di formazione professionale ai sensi della disciplina regionale vigente, ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione annuale e di promozione delle attività di formazione sul lavoro degli operatori professionali, promuove, in accordo con le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché con l'Ente bilaterale del settore, la





individuazione e la definizione del fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.

4. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.

5. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono promuovere azioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in attuazione e in conformità della legislazione nazionale e regionale di riferimento. Altresì possono promuovere accordi tra enti pubblici, società a partecipazione pubblica e cooperative sciali di tipo B ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per la promozione di uno sviluppo occupazionale che coniughi efficienza, solidarietà e coesione sociale.

Art. 4.

(Affidamenti e convenzioni)

1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel BUR, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica.

2. Le procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali tengono conto di criteri qualitativi, stabiliti con atto della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sulla base del Piano sociale regionale; in particolare si terrà conto delle esperienze maturate nel settore, della capacità di rapporto con il territorio, della validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall'ente, della professionalità e qualificazione degli operatori, della continuità del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti, della creazione di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati. L'affidamento dei servizi deve rispettare il tariffario regionale di cui al comma 1.

3. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui alla presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'articolo 2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.

4. I contratti e le convenzioni relative alla gestione dei servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, sono di durata triennale e possono essere rinnovati sulla base delle valutazioni qualitative di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto anche del grado di soddisfazione dei committenti e utenti.

5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo secondo le modalità previste dall'articolo 5 della l. 381/1991 e ne promuove l'inserimento negli accordi di programma di cui al successivo art. 10.



Art. 5.

(Qualità della cooperazione sociale)

1. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, i criteri di valutazione della qualità dei servizi affidati.

2. Gli enti pubblici e/o loro associazioni che stipulano contratti e convenzioni con le cooperative sociali operano un monitoraggio sulla qualità ed efficienza dei servizi e sul rispetto dei criteri di affidamento degli stessi, sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

3. I risultati del monitoraggio di cui al comma 2 sono trasmessi annualmente e alla scadenza dei contratti o delle convenzioni alla Giunta regionale, la quale sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, ne valuta la coerenza con i criteri di cui al comma 1, ai fini dell'implementazione del sistema di qualità.

Art. 6.

(Determinazione dei corrispettivi)

1. I contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi dell'art. 4 della presente legge, nonché nel rispetto del tariffario vigente, considerato come elemento minimo al fine di garantire da parte delle cooperative sociali la corretta applicazione dei dispositivi contrattuali nazionali e anche di quelli raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Il tariffario viene aggiornato al rinnovo del CCNL di settore.

2. Nei contratti o convenzioni in presenza di gestioni a corpo si deve prevedere il rispetto del

CCNL di settore, compreso il rispetto degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Nell'eventuale affidamento a corpo, totale o parziale, di servizi, deve essere comunque specificata la quantificazione oraria, inerente le prestazioni alla persona ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.



3. Nei contratti o convenzioni aventi per oggetto la fornitura di servizi e/o beni da parte di cooperative sociali di tipo B e non riconducibili alla tipologia del comma 1, deve essere comunque specificata la quantificazione oraria delle prestazioni ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.

Art. 7.

(Sostegno alla cooperazione sociale)

1. Per il sostegno degli effettivi inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati da parte delle cooperative sociali di tipo B saranno utilizzati gli strumenti previsti dalla legge regionale del 23/07/2003, n. 11.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità e le cooperative facenti parte di un consorzio non ne possono usufruire qualora sul medesimo progetto sia già stato finanziato il consorzio stesso.

3. Il Comitato regionale previsto dall'art. 13 della legge regionale di cui al comma 1, viene integrato con il dirigente del servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti Locali.

4. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base locale da determinare annualmente con legge regionale.

5. Al fine di agevolare la gestione economico-finanziaria della Cooperazione sociale il limite del 25 per cento di cui all'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 24 del 6 agosto 1997 è elevato fino al cinquanta per cento.

6. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e dispone la revoca e la restituzione dei

contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.



Art. 8.

(Commissione regionale per la cooperazione sociale)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

- a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato;
- b) il Direttore della direzione sanità e Servizi sociali o un suo delegato
- c) un dirigente regionale per ciascuna struttura competente in materia sociale, in materia di sanità, di lavoro e formazione professionale;
- d) tre rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle Associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;
- e) tre esperti in materia di cooperazione sociale designati dalla Giunta regionale;
- f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- g) due rappresentanti dell'Associazioni degli utenti;
- h) quattro rappresentanti dei comuni capofila di ambito, indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
- i) il dirigente del settore lavoro delle province di Terni e Perugia.

2. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta regionale ed essi restano in carica per la durata della legislatura.

3. La Commissione si dota di un regolamento per il suo funzionamento.

4. La Commissione si avvale per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla presente legge della struttura regionale competente in materia di politiche sociali e delle strutture territoriali facenti

capo agli ambiti di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 759 del 20 dicembre 1999.

5. Ai componenti della Commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta di euro 30,00 nonché il rimborso delle spese previste dalle vigenti disposizioni per il personale regionale di più elevato livello funzionale.



Art. 9.

(Compiti della commissione)

1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge ed in particolare:

- a) esprime il parere sulle domande di iscrizione e sulle richieste di cancellazione dall'Albo;
- b) propone indagini ed ispezioni effettuate tramite le strutture di cui all'articolo 8, comma 4;
- c) propone, in occasione dei rinnovi contrattuali, il tariffario regionale;
- d) propone sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi;
- e) può effettuare verifiche sulla effettiva operatività delle cooperative sociali iscritte all'Albo;
- f) attua, in materia di cooperazione sociale, una verifica sull'attuazione del Piano sociale regionale e sui piani sociali territoriali.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'art.7 comma 1 si fa fronte con le risorse previste per la legge regionale 23 luglio 2003 n. 1 nella Unità Previsionale di Base 11.2.002 denominata "Investimenti in favore dell'occupazione" del Bilancio regionale di previsione Parte spesa.
2. Agli oneri previsti dall'art.8 comma 5 si provvede con gli stanziamenti allocati nella Unità Previsionale di Base 02.1.005 denominata

"Amministrazione del personale e servizi comuni"
(cap. 560).

Art.11
(Norme finali)


1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stipulati appositi accordi di programma tra i soggetti pubblici interessati.

2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 4, comma 3 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.
(Abrogazione)

1. La legge regionale 2 novembre 1993, n. 12 è abrogata.





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE


Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. fisc. 8000013 054 4

part. IVA 0121282 054 0

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

note prot. N° 5424 del 12/03/2005



Oggetto: D.D.L. "Norme sulla cooperazione sociale".
Norma finanziaria.

Al Dirigente del
Servizio Programmazione
Socio-assistenziale
Dott. Carlo Romagnoli
SEDE

In riferimento al d.d.l. in oggetto, nella sua formulazione attuale, si esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria di seguito riportata:

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 comma 1 si fa fronte con le risorse previste per la legge regionale 23/07/2003 n.11 nella unità previsionale di base 11.2.002 denominata "Investimenti in favore dell'occupazione" del bilancio regionale di previsione, parte spesa.
2. Agli oneri previsti dall'articolo 8 comma 5 si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Amministrazione del personale e servizi comuni".
(cap. 560)


Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione
Dr. Stefano Strona



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Uscita del 10/01/2005
nr. 0002153
Classifica: I.14


Al Direttore regionale alla
Sanità e servizi sociali
Dott. Domenico De Salvo

Sede



Oggetto: disegno di legge "Norme sulla cooperazione sociale".

Con riferimento alla Sua nota prot. 195583 del 14 dicembre 2004 si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 22 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto concordato con il rappresentante della Sua Direzione dott. Francesco Freguglia.

Cordiali saluti.

Avv. *Martina Balsamo*



Allegato: n. 1 ddl

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme sulla cooperazione sociale".

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità.

2. A tal fine, in particolare:

- a) istituisce e regola l'Albo regionale delle cooperative sociali;
- b) determina le modalità di raccordo ed integrazione con l'attività e la programmazione dei servizi sociali, sanitari, educativi, di formazione professionale, di turismo sociale, di sviluppo dell'occupazione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) fissa i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti e convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti ed aziende pubbliche;
- d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
- e) istituisce e determina le funzioni della Commissione regionale della cooperazione sociale.

Art. 2.
(Albo regionale delle cooperative sociali)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative sociali di seguito denominato Albo.

2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono esclusivamente servizi sociali, sanitari ed educativi;
- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono esclusivamente attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Donatella Furia



c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Le cooperative di nuova costituzione che richiedono l'iscrizione alla Sezione B trasmettono alla Commissione regionale di cui all'articolo 9, entro dodici mesi dalla data di iscrizione, la documentazione attestante l'inserimento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.

4. Il mancato inserimento della quota di lavoratori svantaggiati di cui al comma 3, comporta la cancellazione dall'Albo.

5. La Giunta regionale stabilisce, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari e i provvedimenti di cancellazione dall'Albo con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione di seguito BUR.

Art. 3.

(Raccordo e integrazione tra la programmazione regionale e la cooperazione sociale)

1. I piani e gli atti di programmazione delle attività sociali, sanitarie ed educative di interesse socio - sanitario e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevedono le modalità di raccordo con la cooperazione sociale, sulla base dei principi di sussidiarietà e di programmazione condivisa. In particolare il piano sanitario e il piano sociale stabiliscono le modalità di apporto della cooperazione sociale e individuano i settori di intervento dello stesso.

2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale purché siano compresi nei piani annuali di formazione professionale ai sensi della disciplina regionale vigente, ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione annuale e di promozione delle attività di formazione sul lavoro degli operatori professionali, promuove, in accordo con le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché con l'Ente bilaterale del settore, la individuazione e la definizione del fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Donatella Furia



4. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.

5. Le cooperative e i loro consorzi possono realizzare progetti specifici di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in attuazione della legislazione nazionale e regionale di riferimento nonché la promozione di accordi tra enti pubblici, società a partecipazione pubblica e cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



Art. 4.

(Affidamenti e convenzioni)

1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel BUR, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica.

2. Le procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali tengono conto di criteri qualitativi, stabiliti con atto della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sulla base del Piano sociale regionale. L'affidamento dei servizi deve rispettare il tariffario regionale di cui al comma 1.

3. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui alla presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'articolo 2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.

4. I contratti e le convenzioni relative alla gestione dei servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, sono di durata triennale e possono essere rinnovati sulla base delle valutazioni qualitative di cui all'articolo 5, comma 1, tenendo conto anche del grado di soddisfazione dei committenti e utenti.

5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo secondo le modalità previste dall'articolo 5 della l. 381/1991.

Art. 5.

(Qualità della cooperazione sociale)

1. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, i criteri di valutazione della qualità dei servizi affidati.

2. Gli enti pubblici e/o loro associazioni che stipulano contratti e convenzioni con le cooperative sociali operano un monitoraggio sulla qualità ed efficienza dei servizi e sul rispetto dei criteri di affidamento degli stessi, sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

3. I risultati del monitoraggio di cui al comma 2 sono trasmessi annualmente e alla scadenza dei contratti o delle convenzioni alla Giunta regionale, la quale sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, ne valuta la coerenza con i criteri di cui al comma 1, ai fini dell'implementazione del sistema di qualità.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Donatella Furia



Art. 6.

(Determinazione dei corrispettivi)

1. I contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi degli articoli 4 e 6 del d.p.c.m. 30 marzo 2001, nonché nel rispetto del tariffario vigente, considerato come elemento minimo al fine di garantire da parte delle cooperative sociali la corretta applicazione dei disposti contrattuali nazionali e anche di quelli raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Il tariffario viene aggiornato al rinnovo del CCNL di settore.

2. Nei contratti o convenzioni in presenza di gestioni a corpo si deve prevedere il rispetto del CCNL di settore, compreso il rispetto degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Nell'eventuale affidamento a corpo, totale o parziale, di servizi, deve essere comunque specificata la quantificazione oraria, inerente le prestazioni alla persona ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.

3. Nei contratti o convenzioni aventi per oggetto la fornitura di servizi e/o beni da parte di cooperative sociali di tipo B e non riconducibili alla tipologia del comma 1, deve essere comunque specificata la quantificazione oraria delle prestazioni ed il

corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.

Art. 7.

(Sostegno alla cooperazione sociale)

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente l'importo dei contributi da destinare al sostegno degli effettivi inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati realizzati dalle cooperative sociali di tipo B. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, emana un apposito regolamento con i criteri e le modalità per l'assegnazione di detti contributi.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità e le cooperative facenti parte di un consorzio non ne possono usufruire qualora sul medesimo progetto sia già stato finanziato il consorzio stesso.

3. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base locale da determinare annualmente con legge regionale.

4. La Regione per agevolare la gestione economico - finanziaria del settore destina annualmente fino al cinquanta per cento dell'ammontare del capitolo di bilancio appositamente acceso al finanziamento del Fondo Rischi del Consorzio Umbria Fidi, con vincolo di destinazione d'uso al settore sociale.

5. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.

Art. 8.

(Commissione regionale per la cooperazione sociale)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato;

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



b) il Direttore della direzione sanità e Servizi sociali o un suo delegato

c) un dirigente regionale per ciascuna struttura competente in materia sociale, in materia di sanità, di lavoro e formazione professionale;

d) tre rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle Associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;

e) tre esperti in materia di cooperazione sociale designati dalla Giunta regionale;

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

g) un rappresentante dell'Associazione degli utenti;

h) quattro rappresentanti dei comuni capofila di ambito, indicati dal Consiglio delle autonomie locali;

i) il dirigente del settore lavoro delle province di Terni e Perugia.

2. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta regionale ed essi restano in carica per la durata della legislatura.

3. La Commissione si dota di un regolamento per il suo funzionamento.

4. La Commissione si avvale per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla presente legge della struttura regionale competente in materia di politiche sociali e delle strutture territoriali facenti capo agli ambiti di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 759 del 20 dicembre 1999.

5. Ai componenti della Commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta di euro 30,00 nonché il rimborso delle spese previste dalle vigenti disposizioni per il personale regionale di più elevato livello funzionale.

Art. 9.

(Compiti della commissione)

1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge ed in particolare:

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) esprime il parere sulle domande di iscrizione e sulle richieste di cancellazione dall'Albo;
- b) propone indagini ed ispezioni effettuate tramite le strutture di cui all'articolo 9, comma 4;
- c) propone, in occasione dei rinnovi contrattuali, il tariffario regionale;
- d) propone sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi;
- e) può effettuare verifiche sulla effettiva operatività delle cooperative sociali iscritte all'Albo;
- f) attua, in materia di cooperazione sociale, una verifica sull'attuazione del Piano sociale regionale e sui piani sociali territoriali.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



Art. 10. (Norme finali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stipulati appositi accordi tra i soggetti interessati.

2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 4, comma 2 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11. (Abrogazione)

1. La legge regionale 2 novembre 1993, n. 12 è abrogata.

Art. 12. (Norma finanziaria)

Perugia, il 19 GEN. 2005
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]